

Capitolo 1° - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Sommario

Sezione I – Generalità

Diritto di ricerca del selvatico levato	Art.	1
Selvatico fatto frullare	"	2
Cane da ferma	"	3
Selvatico rimesso da poco	"	4
Selvatico di passo rimesso	"	5
Campo delimitato già occupato da altro cacciatore	"	6
Selvatico abbattuto	"	7
Lepre scovata ed inseguita da segugi	"	8
Lepre scovata da cane da ferma	"	9
Lepre scovata senza cani	"	10
Valletta di montagna già occupata	"	11
Caccia alla beccaccia e al beccaccino	"	12

Sezione II – Caccia al cinghiale

Spartizione del cinghiale abbattuto	"	13
Zona di abbattimento del cinghiale	"	14

Sezione III – Caccia alla minuta selvaggina

Caccia vagante	"	15
Caccia alle allodole	"	16
Caccia con lo zimbello o con il relativo giuoco	"	17
Uso della buca sugli slarghi e sul greto di corsi d'acqua	"	18
Appostamenti temporanei riconoscibili	"	19
Appostamenti fissi	"	20
Atto di emulazione	"	21

Capitolo 1° - ESERCIZIO DELLA CACCIA¹

Sezione I *Generalità*

Art. 1 - Diritto di ricerca del selvatico levato.

Nella caccia con cane da ferma o da seguito il cacciatore che col proprio cane da ferma ha levato un selvatico, pur sbagliandolo, ha diritto di andarlo a ricercare nelle immediate vicinanze, senza essere disturbato da altro cacciatore.

Art. 2 - Selvatico fatto frullare.

Nella caccia con cane da ferma o da seguito il selvatico fatto frullare dal cacciatore e sbagliato, se passa a tiro di altro cacciatore messo in allarme dagli spari e se viene da costui abbattuto, spetta a colui che lo ha ucciso, se lo scovatore abbia abbandonato l'inseguimento.

Art. 3 - Cane da ferma.

Quando il cane è in ferma, nessuno deve avvicinarlo, se non è invitato dal proprietario del cane stesso, e tanto meno deve sparare al selvatico, anche se il cacciatore non lo colpisce.

Nel caso che un cacciatore si trovi vicino e spari, dopo il proprietario del cane, abbattendo il selvatico, questo spetta al proprietario del cane che ha fermato l'animale, previo rimborso delle cartucce consumate.

Art. 4 - Selvatico rimesso da poco.

E' scorrettezza grave dirigersi verso un selvatico appena rimesso, quando è stato levato da un cacciatore il quale si diriga verso la preda sfuggitagli.

Art. 5 - Selvatico di passo rimesso.

Quando un selvatico di passo si rimette, ha diritto di andarlo a scovare il cacciatore più vicino al punto in cui quello si trova; se costui lo sbaglia ed altro cacciatore lo uccide, il selvatico è dell'uccisore.

Art. 6 - Campo delimitato già occupato da altro cacciatore.

Non è consentito avvicinarsi in attitudine di caccia ad altro cacciatore in

¹ "La legge sulla caccia regola i vari modi di aucupio, ne fissa le norme per l'esercizio, stabilisce sanzioni per chi tali norme non osserva, ma non sempre disciplina il modo di comportarsi di chi pratica la caccia.

Il comportamento del cacciatore è quindi in gran parte regolato da norme di correttezza e di educazione, che attraverso il tempo hanno costituito nella nostra Provincia principi ormai entrati nell'uso e generalmente rispettati da tutti coloro che si dedicano all'esercizio venatorio".

modo da intralciarne l'attività o da costituire pericolo, senza essere da lui invitato a cacciare insieme.

Art. 7 - Selvatico abbattuto.

Se viene abbattuto un selvatico, nessuno si deve avvicinare e cercare l'animale, se non invitato dal cacciatore che lo ha colpito; se l'animale viene raccolto da altri cani, la preda spetta a colui che l'ha colpito.

Art. 8 - Lepre scovata ed inseguita da segugi.

Gli estranei non devono sparare alla lepre scovata ed inseguita da segugi: qualora venga contravvenuto a tale divieto e la lepre venga da quelli uccisa, essa spetta ai padroni dei cani, che saranno tenuti al rimborso delle cartucce.

Art. 9 - Lepre scovata da cane da ferma.

La lepre scovata con un cane da ferma e sbagliata dal cacciatore padrone del cane, qualora venga abbandonata dal cane stesso, ritorna libera preda.

Se invece viene uccisa mentre è ancora inseguita dal cane, la lepre spetta al padrone del cane, previo rimborso delle cartucce; è però atto di cortesia che questi divida in tal caso la lepre con l'uccisore della medesima.

Art. 10 - Lepre scovata senza cani.

La lepre scovata senza cane spetta a chi la uccide, salvo che sia palesemente ferita; nel qual caso spetta al feritore.

Art. 11 - Valletta di montagna già occupata.

Qualora si effettui la caccia di storne, coturnici o galli di montagna, è buona regola non entrare in una valletta dove ci sono altri cacciatori.

Art. 12 - Caccia alla beccaccia e al beccaccino.

Nella caccia alla beccaccia e al beccaccino, il cacciatore col cane che abbia sparato ad una di esse, sbagliandola, ha il diritto di andare a ribatterla senza essere disturbato.

Sezione II Caccia al cinghiale

Art. 13 - Spartizione del cinghiale abbattuto.

La carcassa del cinghiale abbattuto spetta alla squadra che lo ha cacciato e ucciso.

Il capo caccia presiede alla spartizione fra i partecipanti alla battuta.

All'uccisore spetta di diritto il trofeo.

Art. 14 - Zona di abbattimento del cinghiale.

Il cinghiale abbattuto in zona diversa da quella dove è stato scovato, spetta per metà alla squadra proprietaria della muta dei cani che lo ha scovato e inseguito e per l'altra metà alla squadra dell'uccisore.

Sezione III
Caccia alla minuta selvaggina

Art. 15 - Caccia vagante.

Anche la caccia vagante deve esercitarsi con qualche riguardo. Si devono rispettare quel cacciatore o quei cacciatori che stiano palesemente avvicinandosi ad un gruppo di uccelli o stiano battendo una ripa o gruppo di piante.

Art. 16 - Caccia alle allodole.

Nella caccia alle allodole alla borrita, il cacciatore che batte un piano o un colle non deve essere disturbato da altro cacciatore, che dovrà tenersi a distanza di ragionevole correttezza e sicurezza.

Art. 17 - Caccia con lo zimbello o con il relativo giuoco.

Se un cacciatore svolga il suo esercizio con lo zimbello o relativo giuoco, è norma di correttezza che altri cacciatori piantino il loro giuoco ad una distanza non inferiore a 200 m., sicché a ciascuno compete una zona di rispetto di m. 100.

Art. 18 - Uso della buca sugli slarghi e sul greto di corsi d'acqua.

Sugli slarghi e sul greto dei corsi d'acqua, l'uso della buca improvvisata vale per un giorno.

Art. 19 - Appostamenti temporanei riconoscibili.

Al titolare di un "appostamento temporaneo riconoscibile" compete una zona di rispetto pari a m. 100.

E' norma che un cacciatore, nell'impiantare un nuovo "appostamento temporaneo riconoscibile", rispetti il diritto acquisito dal vicino che lo abbia preceduto, e costruisca ad una distanza non inferiore a m. 200.

Art. 20 - Appostamenti fissi.

Al titolare di un appostamento fisso, che risponda ai requisiti voluti dalla legge, compete una zona di rispetto non inferiore a m. 100 e la distanza non dovrà essere inferiore a m. 200.

Art. 21 - Atto di emulazione.

E' grave mancanza quella di sparare a selvatici, fuori tiro e che si dirigono verso l'appostamento di un altro cacciatore allo scopo di fargli deviare o di togliere al medesimo ogni possibilità di sparo utile.